

poteva essere a conoscenza in maniera precisa della circostanza per cui la normativa citata era in contrasto con quella di cui alla direttiva n. 76/207/CEE. Pertanto un'altra possibile denuncia sarà possibile solo nel 2007.

In tal modo la Corte, pur avendo affermato sostanzialmente la contrarietà ai principi comunitari della normativa austriaca relativamente al divieto di impiego delle donne in lavori sotterranei di carattere minerario, non ha potuto sancire l'illegittimità di tale normativa.


Diversamente, invece, si è espressa per ciò che riguarda i lavori in atmosfera iperbarica e in immersione. In questo caso, non essendo presente alcuna precedente normativa sovranazionale, la Corte ha ritenuto non accoglibili le motivazioni, essenzialmente di ordine medico, della Repubblica d'Austria tese a dimostrare la necessità delle limitazioni ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva n. 76/207/CEE.

Filomena Focillo
Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Salerno

3. Politica sociale

3.1. Trattato Costituzionale 29 ottobre 2004 (in  *Boll. Adapt*, 2004, n. 41).

I diritti sociali fondamentali nel Trattato Costituzionale

È solo con il Trattato di Amsterdam che i diritti sociali fondamentali entrano nel Trattato istitutivo della Comunità Europea e, con essi, vengono garantite soglie di protezione minimali in materia di politica sociale. Ed è sempre da questo momento che, parallelamente, la Comunità nel suo complesso assume il compito di promuovere « uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile (...), un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri » (art. 2, Trattato CE e art. III-108, Trattato Costituzionale). L'obiettivo di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale entra dunque a pieno titolo nei compiti dell'Unione aprendo così definitivamente la strada al coordinamento delle politiche dei singoli Stati membri sino a dare a luogo alla definizione di una vera e propria Strategia Europea per la occupazione (vedi la documentazione relativa in  indice A-Z, voce *Strategia Europea per l'occupazione*). L'inserimento formale nel Trattato dei diritti sociali fondamentali riconosciuti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 non dà ancora luogo a una loro costituzionalizzazione. Tuttavia, alla luce del nuovo quadro legale, la realizzazione delle disposizioni in materia non è più rimessa alla esclusiva responsabilità degli Stati membri. La politica sociale e della occupazione diventa così competenza, seppure non esclusiva, delle istituzioni comunitarie.

Conseguentemente e coerentemente a questa evoluzione, il baricentro dell'edificio comunitario si sposta in modo sostanziale, ponendo così al centro della azione comunitaria, e non più al margine, anche la politica sociale.

Il Trattato Costituzionale, sottoscritto dai leader dei Paesi dell'Unione Europea a Roma il 29 ottobre 2004, porta a compimento – seppure non senza incertezze e criticità (cfr. T. TREU, *L'Europa Sociale: problemi e prospettive*, in *DRI*, 2001, n. 3, 307 ss.) — il lento e complesso processo evolutivo delle finalità e delle competenze comunitarie in

materia di politica sociale. Per un verso riconoscendo solennemente che « l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, (...) su una economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. (...) Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni, la tutela dei diritti del bambino » (art. I-3, § 3, Trattato Costituzionale). Per l'altro verso annoverando espressamente, tra le competenze dell'Unione, il coordinamento non solo delle politiche economiche ma anche di quelle in materia di occupazione (art. I-12, § 2, Trattato Costituzionale).

Il maggiore bilanciamento tra l'obiettivo della integrazione economica e quello della integrazione sociale — derivante dall'invito al legislatore comunitario di tener conto di tali diritti nella definizione delle politiche sociali europee — non è risultato tuttavia adeguato alla emersione di un diritto sociale europeo di rango paritario a quello che sostiene le libertà economiche e il mercato comune. E questo in considerazione del fatto che i diritti sociali vengono riconosciuti, in questa prospettiva, alla stregua di interessi sociali oggettivi e non come posizioni soggettive direttamente azionabili.

Non si deve peraltro trascurare la circostanza che la giurisprudenza della Corte di Giustizia aveva già da lungo tempo contribuito ad avviare il processo di annessione dei diritti fondamentali nel *corpus* del diritto comunitario attraverso numerose sentenze (tra cui C. Giust. 12 novembre 1969 in causa C-29/69, Stauder, in *Racc.*, 1969, 419; C. Giust. 17 dicembre 1970 in causa C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, in *Racc.*, 1970, 1125; C. Giust. 14 maggio 1974 in causa C-4/73, Nold, in *Racc.*, 1974, 491; C. Giust. 28 ottobre 1975 in causa C-36/75, Rutili, in *Racc.*, 1975, 1219; C. Giust. 13 luglio 1989 in causa C-5/88, Washauf, in *Racc.*, 1989, 2609), tanto da indurre parte della dottrina a ritenere che le istituzioni comunitarie si siano sostanzialmente limitate a recepire e rendere di portata generale questo filone interpretativo-evolutivo inaugurato dalla Corte di Giustizia già sul finire degli anni Sessanta.

Nell'ottica della piena realizzazione della Europa sociale, la tappa decisiva è rappresentata dalla costituzionalizzazione dei diritti sociali fondamentali e il loro innesto nel corpo di norme che, da Amsterdam in poi, governano le azioni in materia di politiche sociali e della occupazione. Diritti e politiche sociali si integrano così in una azione complessa tale da consentire un più esteso e solido raggio di azione su una area, quella del lavoro e delle politiche per l'occupazione, che nasce e storicamente si caratterizza per una marcata — se non esclusiva — connotazione nazionale.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione — solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora recepita nella Parte II del Trattato Costituzionale — contempla al suo interno un ampio catalogo di diritti sociali fonti di situazioni giuridiche soggettive immediatamente azionabili. La maggior parte di questi diritti assume una titolarità individuale. Non mancano neppure, coerentemente a quella che è la dimensione più propria del diritto del lavoro, diritti fondamentali ad esercizio collettivo.

Nella prima categoria sono ascrivibili la proibizione del lavoro forzato (art. I-5, Trattato Costituzionale), il diritto all'accesso alla formazione professionale continua (art. II-14, § 1, Trattato Costituzionale), il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata (art. II-15, § 1, Trattato Costituzionale), il divieto di ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (art. II-21, § 1, Trattato Costituzionale), la parità tra uomini e donne in tutti i campi, « compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione » (art. II-23,

Trattato Costituzionale), il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire l'inserimento sociale e professionale (art. II-26, Trattato Costituzionale), il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito (art. II-29, Trattato Costituzionale), il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali (art. II-30, Trattato Costituzionale), il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. II-31, § 1, Trattato Costituzionale), alla limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite (art. II-31, § 2, Trattato Costituzionale), il diritto dei giovani a condizioni di lavoro appropriate alla loro età e la protezione contro il loro sfruttamento economico e contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione (art. II-32, Trattato Costituzionale), il diritto contro il licenziamento a causa della maternità e il diritto a congedi di maternità e parentali al fine di conciliare vita familiare e vita professionale (art. II-33, § 2, Trattato Costituzionale), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. II-34, § 1, Trattato Costituzionale).

Nella seconda categoria rientrano la libertà di associazione, compreso « il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi » (art. II-12, § 1, Trattato Costituzionale), il diritto di informazione e di consultazione nell'ambito dell'impresa, « in tempo utile e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali » (art. II-27, Trattato Costituzionale), il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi, ai livelli ritenuti appropriati (comunitario, nazionale, locale), e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, « ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero » (art. II-28, Trattato Costituzionale).

Michele Tiraboschi

*Professore straordinario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

4. Previdenza

4.1. C. Giust. 20 gennaio 2005 in causa C-101/04, Noteboom (in  *Boll. Adapt*, 2005, n. 4).

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/1971 - Prestazioni di vecchiaia - Assegno per le vacanze concesso al beneficiario di una pensione di anzianità - Lavoratore frontaliero disoccupato avente diritto ad un regime pensionistico.

Natura dell'assegno vacanze concesso al beneficiario di una pensione di anzianità

La sentenza C-101/04 affronta un tema particolarmente interessante. Il Sig. Noteboom, cittadino belga che ha lavorato nei Paesi Bassi mantenendo il suo domicilio in Belgio, poco prima del suo pensionamento viene a trovarsi disoccupato. Durante l'anno precedente a quello in cui ha acquisito il diritto al versamento di una pensione di vecchiaia, egli percepisce ininterrottamente prestazioni di disoccupazione fissate ed erogate secondo la normativa belga in virtù del disposto dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/1971. Il 1° gennaio del 1999 il Sig. Noteboom diviene titolare di una pensione di vecchiaia nell'ambito del regime belga per i lavoratori subordinati. Nel corso dello stesso anno l'Ente previdenziale belga gli versa oltre alla pensione, una